

COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI
CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
E IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Approvato con deliberazione consiliare esecutiva n° 75 del 17 dicembre 1998
(CO.RE.CO. n° 2695 del 23/12/1998)**

IN VIGORE DAL 1° gennaio 1999

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il Comune di Sarego, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie così come prevista dall'articolo 50 della Legge n. 449/1997, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione degli adempimenti per il contribuente, instaurando con gli stessi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:

- a) imposta comunale sugli immobili - Ici;
- b) imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- c) tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
- d) imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
- e) tassa rifiuti solidi urbani;
- f) tassa sulle concessioni comunali.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione anche solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

6. L'ufficio per aderire all'accertamento con adesione deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

7. Non possono essere oggetto di definizione le controversie relative all'omesso versamento in tutto o in parte di tributi.

Articolo 3 Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio tributi del Comune

2.La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Articolo 4 Riduzione delle sanzioni

1.A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2.Nelle ipotesi di ravvedimento operoso da parte del contribuente ai sensi del successivo articolo 10, commi 5 e 6 del presente regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge.

Articolo 5 Competenza alla definizione dell'accertamento

1.Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il responsabile della gestione del singolo tributo o altro impiegato dallo stesso formalmente delegato.

Articolo 6 Iniziativa

1.Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'ufficio competente secondo le modalità previste nel titolo II del presente regolamento, oppure dal contribuente secondo le modalità del titolo III.

TITOLO II PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Articolo 7 Invito alla collaborazione

1.L'ufficio tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma non ancora notificato, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire in cui sono indicati:

- il tributo oggetto di accertamento;
- gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
- gli elementi identificativi dell'atto, denuncia, dichiarazione o comunicazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- l'ufficio ed il responsabile del procedimento di cui al precedente articolo 5;
- la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente articolo 4;

- l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo per l'ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per cui è già stato notificato l'invito a comparire.

Articolo 8

Termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito a comparire deve avvenire almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.

2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre dieci giorni successivi, della data fissata nell'invito. Al momento del deposito della richiesta di differimento e valutata la stessa, l'ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con la fissazione della nuova data.

3. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito si avvia il procedimento.

Articolo 9

Effetti della mancata comparizione del contribuente

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'articolo 8, determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente di cui al titolo III del presente regolamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.

2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in un verbale, sottoscritto dal responsabile del servizio e dall'istruttore dell'ufficio tributi, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

Articolo 10

Contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa agiscono personalmente, oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e rappresentanza.

2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del legale rappresentante o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'ufficio tributi e sarà incluso nel fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio.

3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da un procuratore speciale iscritto all'albo dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.

4. Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali che sono in proprio possesso e ne deposita copia conforme autenticata dall'ufficio stesso.

5. Le parti possono concordemente stabilire ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati e le notizie utili alla definizione.

6. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori o diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti articoli 1 e 3, è possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

7. Nell'istanza scritta da depositare nel corso degli incontri fissati con l'ufficio per il contraddittorio, il contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.

8. All'istanza dovrà essere allegata:

- copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'ufficio, con l'indicazione degli estremi del deposito o dell'avvenuta spedizione;
- ulteriore documentazione ed ogni altro documento necessario per integrare la documentazione già in possesso dell'ufficio.

9. L'ufficio dovrà redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nell'ambito degli incontri con il contribuente nel quale sarà specificatamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente, da includersi nel fascicolo dell'ufficio. Nel verbale relativo al primo incontro l'ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'articolo 19 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriori comunicazioni per la definizione e la conclusione del procedimento.

Articolo 11

Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

TITOLO III PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 12

Avvio del procedimento

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso d'accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 7, può chiedere all'ufficio, entro il termine previsto per impugnare l'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, con le modalità di cui all'articolo 13, la formulazione della proposta di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'ufficio.

Articolo 13 Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso d'accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure depositata presso l'ufficio protocollo del Comune.

2. Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli 14 e 15, l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso e deve contenere:

- - le generalità del contribuente;
- - il suo domicilio;
- - il suo codice fiscale;
- - gli estremi dell'avviso di accertamento;
- - copia dello stesso;
- - recapito telefonico.

Articolo 14 Effetti della presentazione dell'istanza

1. Con l'istanza il contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà, senza alcun impegno di aderire alla stessa.

2. Qualora l'accertamento non venga definito con l'adesione del contribuente, rimane salvo il diritto del contribuente di contestare in giudizio l'atto impositivo notificato.

Articolo 15 Sospensione dei termini

1. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Articolo 16 Invito a comparire

1. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 13, l'ufficio deve comunicare al contribuente l'invito a comparire descritto nel precedente articolo 7.

2. Deve comunque essere garantito il rispetto del precedente articolo 8.

3. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'articolo 13 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Articolo 17 Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza

1. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione o, se precedente, preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.

2. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 13, primo comma.

TITOLO IV
ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO
E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 18
Attività istruttoria

1.L'ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi d'imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il contribuente ha chiesto la definizione per ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, del presente regolamento.

2.A tal fine l'ufficio si avvarrà anche di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex articolo 10.

Articolo 19
Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1.Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, ma comunque entro il termine previsto in occasione della prima comparizione del contribuente, l'ufficio ed il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'ufficio predispose la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.

2.Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:

- - gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- - la motivazione della definizione;
- - le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
- - le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo articolo 23.

3.La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore speciale o generale e dal responsabile del tributo.

Articolo 20
Atto di definizione su richiesta del contribuente
nell'ipotesi di un suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta

1.Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6 del presente regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque entro il termine fissato nella prima comparizione del contribuente, l'ufficio ed il contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi d'imposta, l'ufficio predispose apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone al contribuente.

2.In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati nel precedente articolo 19, comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato articolo 19, comma 3 del presente regolamento.

Articolo 21
Esito negativo del procedimento

1. Oltre che in caso di rinuncia del contribuente ex articolo 17, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. La rinuncia può riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, sia quella richiesta dal contribuente per ravvedimento ex articolo 10, commi 5 e 6, del presente regolamento.

3. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'articolo 10 e l'ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente con raccomandata a.r.

4. In caso di esito negativo del procedimento, l'ufficio può proseguire la propria attività ordinaria di accertamento.

5. I verbali redatti dall'ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del contribuente.

6. Pertanto, l'ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dallo stesso contribuente.

7. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso del contribuente ex articolo 10, commi 5 e 6 del regolamento, l'ufficio potrà utilizzare anche la documentazione, i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso contribuente.

TITOLO V
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 22
Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del contribuente per ravvedimento ex articolo 10, commi 5 e 6, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli articoli 19 e 20.

2. Le somme possono essere versate mediante il concessionario della riscossione competente (nel caso della tassa rifiuti solidi urbani), oppure su un conto corrente postale intestato al Comune di Sarego, Servizio di Tesoreria comunale, oppure presso il Tesoriere comunale.

Articolo 23
Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente e in tale caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi semplici nella misura legale conteggiati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli articoli 19 e 20 sino alla scadenza di ciascuna rata.

2. Il pagamento rateale deve avvenire al massimo in otto rate trimestrali di pari importo oppure in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute sono superiori ai dieci milioni.

3.Per poter optare per il versamento rateale il contribuente deve prestare idonea garanzia per il periodo di rateazione, con fideiussione bancaria o assicurativa.

4.Nell'ipotesi in cui il pagamento rateale sia stato concesso, l'importo della prima rata deve essere versato entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli articoli 19 e 20.

Articolo 24 Quietanza di pagamento

1.Il contribuente, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'ufficio tributi del Comune oppure spedire con raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

2.Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro dieci giorni dal pagamento della prima rata il contribuente deve depositare presso l'ufficio oppure spedire con raccomandata con avviso di ricevimento la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

3.L'ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Articolo 25 Perfezionamento del procedimento

1.L'accertamento con adesione del contribuente ed il ravvedimento operoso dello stesso ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6 del presente regolamento, si perfezionano, sia singolarmente che cumulativamente, con il versamento delle somme dovute oppure con il versamento della prima rata secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23.

Articolo 26 Entrata in vigore

1.Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 1999.

Articolo 27 Formalità

1.Una volta diventata esecutiva la delibera consiliare di adozione, il presente regolamento è inviato con la delibera al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 52, 2 comma del D. Leg.vo n. 446 del 15.12.1997, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare del Ministero delle finanze n. 101/E del 17.04.1998.